

**MISURA : 122 – ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE
AZIONE : 3 – Investimenti per prima lavorazione del legname****1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Le oggettive difficoltà geomorfologiche che caratterizzano la montagna veneta e la ridotta scala dimensionale delle proprietà forestali, rendono difficoltose le operazioni di raccolta e lavorazione del legname in bosco e risulta difficile per i proprietari dotarsi di una propria organizzazione dedicata allo svolgimento di tali lavori. Sempre più spesso si ricorre, per queste operazioni, ad operatori esterni adottando alcune forme contrattuali tipo.

Con la presente misura, quindi, si intende migliorare le dotazioni delle imprese forestali e di quei proprietari che possono dotarsi di una propria organizzazione lavorativa interna.

La misura trova fondamento nell’ambito delle azioni intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico attraverso l’accrecimento del valore economico delle foreste, in particolare, dalle disposizioni e precisazioni contenute nel regolamento applicativo, laddove (art. 18) viene data la possibilità di includere gli investimenti relativi alle attrezzature per le utilizzazioni boschive.

1.2 - Obiettivi

Obiettivo principale della misura è aumentare le capacità produttive delle imprese forestali e dei proprietari forestali, favorendo la costituzione e il mantenimento di imprese boschive formate da operatori specializzati e dotate di attrezzature di taglio, allestimento ed esbosco tecnologicamente avanzate, caratterizzate da elevati standard di sicurezza, bassi consumi energetici, ridotti livelli di emissioni inquinanti e basso impatto sull’ambiente forestale.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica alle sole zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

- a) Proprietari e detentori di boschi singoli o associati.
- b) Imprese forestali, collegate ai proprietari da contratti significativi di utilizzazione e/o gestione boschiva.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Le domande possono essere presentate singolarmente o inserite in Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

Per quanto attiene ai proprietari boschivi, questi devono essere dotati di boschi pianificati, ai sensi dell’art. 23 della LR 52/78, se la proprietà boscata supera i 30 ha, e dimostrare di avere un’organizzazione propria dedita ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco) fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera b) del successivo punto 3.1.1. Per organizzazione propria si intende la disponibilità di personale assunto dal proprietario per svolgere funzioni operative oltre che mezzi e materiali necessari alla gestione selvicolturale della proprietà. In altri termini il richiedente deve avere una squadra di operai che cura ordinariamente la gestione delle operazioni selvicolturali.

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti nel caso in cui:

- conduce le superfici oggetto dell’intervento al momento della presentazione della domanda;

- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, l'atto di notorietà del richiedente, in cui si dichiara di aver fornito adeguate informazioni agli altri soggetti aventi titolo in merito agli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'intervento e di aver ottenuto l'assenso all'esecuzione dei lavori da parte dei medesimi soggetti.

Non possono accedere ai contributi le superfici condotte a titolo di comodato.

Sono esclusi i soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006.

Nel caso delle imprese forestali queste devono essere dotate di patentino di idoneità forestale e dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2007 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 €, entro 3 anni dall'insediamento.

Tale fatturato può essere ridotto del 50% nel caso in cui l'impresa forestale operi prevalentemente come contoterzista individuato ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

Le imprese forestali devono, inoltre, possedere uno o più contratti di vendita o capitolati tecnici sottoscritti tra le parti (per gli enti pubblici regolati dal Capitolato Tecnico di cui alla DGR 69/97) o contratti di gestione boschiva in corso di validità con i proprietari di boschi, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 30 del paragrafo 4 del Reg. CE 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

Detti contratti devono essere significativi alternativamente in termini di durata, massa gestita o superficie condotta, in relazione all'entità dell'investimento.

La presenza di contratti di gestione boschiva o contratti di vendita dovrà coprire un arco temporale di almeno 4 anni di cui almeno 3 successivi alla data di presentazione della domanda.

Tutti i beneficiari devono impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – Gli interventi riguardano l'acquisto di macchinari connessi alla realizzazione di iniziative realizzate a carico delle superfici boscate e alla realizzazione delle opere di cui al successivo punto b) realizzate all'interno dei boschi.

- a) Acquisto di attrezzature specialistiche per il taglio, l'allestimento e l'esbosco del legname (trattori forestali, autocarri attrezzati, rimorchi forestali, verricelli, harvester, forwarder, cippatrici, *macinatori forestali*,⁶³ caricatori di biomasse, altri macchinari connessi alla raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno, ecc.);
- b) Creazione di piazzali di deposito del legname per l'accumulo temporaneo all'imposto e creazione di teleferiche fisse ;
- c) Costi generali connessi alla realizzazione di tali opere di cui al punto b).

3.1.2 – Spese ammissibili

Le attrezzature preferibilmente devono presentare carattere di novità rispetto a realizzazioni già costruite o brevettate, sia nel loro principio di insieme che in uno o più elementi importanti per concezione o costruzione.

Le attrezzature innovative generalmente comportano progressi, anche certificati da enti terzi, in tema di funzionalità, utilizzazione, concezione tecnica, impatto ambientale e qualità dei prodotti.

Ai fini della applicazione del presente bando si considerano innovativi i seguenti macchinari: harvester, forwarder.

⁶³ Integrazione apportata con DGR n. 1439 del 06/06/2008

E' ammesso l'acquisto dei macchinari addetti esclusivamente al trasporto del legname fuori foresta, limitatamente al materiale trasportato per conto proprio.

Per la creazione dei piazzali di deposito *e di teleferiche fisse*⁶⁴, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

*Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dalle indirizzi procedurali*⁶⁵

3.2 - Limiti e condizioni

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25%.

*I progetti relativi alla creazione di piazzali di deposito e di teleferiche fisse devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.*⁶⁶

L'acquisto di harvester è consentito solo attraverso l'attivazione di Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF),

3.3 – Durata degli impegni/Vincoli

Tutte le attrezzature acquistate con i contributi di cui al presente bando non devono essere vendute prima dei 5 anni dalla data fissata dalle procedure generali; per i piazzali di deposito e le teleferiche fisse è previsto un vincolo di immodificabilità di 7 anni dalla data fissata dalle procedure generali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a 1.500.000 €

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 40%, elevabile al 50% nel caso di acquisto di apparecchiature innovative, così come definite al paragrafo 3.1.2.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Per gli investimenti relativi all'acquisto di apparecchiatura innovative finanziati nella misura del 50% la spesa minima ammessa è pari a 30.000,00 € e la massima è pari a 400.000,00 €.

Per gli investimenti finanziati nella misura del 40% la spesa minima ammessa è pari a 30.000,00 € e la massima è pari a 500.000,00 €.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura deve essere conforme al regolamento de minimis CE n.1988/2006 del 15 dicembre 2006 che fissa il massimale di 200.000 € relativo agli altri aiuti «de minimis» percepiti dalla medesima impresa nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

⁶⁴ Integrazione apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008.

⁶⁵ Integrazione apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008.

⁶⁶ Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008.

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali delle imprese forestali (acquisto di macchine e attrezzature) è fissata a dodici mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

La data di scadenza per gli investimenti infrastrutturali (realizzazione di piattaforme logistiche all'imposto e le teleferiche fisse) è fissata a diciotto mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità.

Nel caso di progetti misti vale il termine maggiore per entrambe le tipologie.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Riduzione degli impatti ambientali.	Uso di pneumatici a larga sezione, semicingolature, catene forestali per ruote pneumatiche, dispositivi di insonorizzazione, macchinari che riducono nel loro complesso l'impatto al suolo (esempio: gru a cavo).	3
Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC.	Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della pubblicazione del bando. Ovvero, la proprietà o l'impresa deve essere riconosciuta e risultare inserita nell'atto deliberativo dell'Ente di certificazione.	2
Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia titolare sia di proprietà boschiva sia di attività di taglio, allestimento ed esbosco.	1
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista harvester e forwarder o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	4
Approccio associativo	7) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.	1
Approccio associativo	7) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole.	2
Interventi finalizzati alla realizzazione della filiera foresta - legno - energia.	Il punteggio si attribuisce a chi acquista cippatrici da impiegare in bosco	1

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Soggetto richiedente	Persona fisica	Precedenza ai soggetti di minore età
Soggetto richiedente	Persona giuridica	Entità decrescente della spesa ammessa a contributo

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

7. INDICATORI

Numero di ditte o proprietari beneficiari;
Numero e tipologia di attrezzature acquistate ;

Numero e superficie dei piazzali di deposito.

8. ALLEGATI TECNICI

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. per gli interventi (piazzali di deposito e teleferiche fisse) progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, disegni tecnici, documentazione fotografica;
5. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento.
6. per i proprietari boschivi dimostrare di essere dotati di boschi pianificati (ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78) se la proprietà boscata supera i 30 ha, e di avere un'organizzazione propria dedicata ai lavori forestali;
7. per le imprese forestali copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito previsto dal paragrafo 2.2;
8. per le imprese forestali presentare copia dei capitolati tecnici o altri contratti di gestione come richiesto al paragrafo 2.2;
9. per l'acquisto di macchine e attrezzature presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
10. per le associazioni di proprietari, provvedimento di approvazione del progetto;
11. per le associazioni di proprietari presentare l'atto costitutivo e/o statuto;
12. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
13. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
14. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
15. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
16. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91
17. per la costruzione di teleferiche fisse allegare tutta la documentazione e le autorizzazioni previste a norma di legge.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 11 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 12 al n. 17 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.